



Unione Europea



M.I.U.R.



Regione Calabria



I.C. De Amicis Bolani

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS- BOLANI"
Suole Infanzia-Primaria-Secondaria I Grado con Indirizzo Musicale
 Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917

email: rcic809007@istruzione.it - pec: rcic809007@pec.istruzione.it – website: <http://www.deamicisbolani.altervista.org>

Prot. 9195/B10

Reggio Calabria li 05/10/2021

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA

LORO SEDI

ATTI

DSGA

SITO

OGGETTO: Cessazioni dal servizio personale della scuola anno scolastico 2021 – 2022 .

Il MIUR, in data 01/10/2021, ha emanato il D.M. 294, disciplinante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dall'1/9/2022 per l'accesso al trattamento di quiescenza, nonché la nota prot.30142 datata 01/10/2021, riportante le indicazioni operative.

Nel rinviare per completezza d'informazione ai testi ufficiali dei suddetti provvedimenti, si riportano di seguito gli aspetti salienti.

Termine per la presentazione delle domande di cessazione

È fissato, tassativamente, al **31 ottobre p.v.** il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal primo settembre 2022.

Entro il medesimo termine del **31 ottobre p.v.**, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca, parimenti, il **31 ottobre p v**, rappresenta il termine ultimo di presentazione a domanda di pensionamento da parte del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2022 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, compiuti entro il 31 dicembre 2022 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2022, senza operare alcun arrotondamento. Si potrà formulare domanda avvalendosi, anche, di due istanze POLIS che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete, la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n.26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Collocamento in quiescenza d'ufficio per coloro che entro il 31 agosto 2022 avranno compiuto il 65 anno di età con 41 anni e 10 mesi, se donne, e 42 e 10 mesi, se uomini, di anzianità contributiva.

Ai sensi dell'art 1, commi da 147 a 153, della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), l'accesso, d'ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma (lavori usuranti), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purchè la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2022.

"Opzione donna" – Requisiti di accesso

Possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari a 58 anni al 31 dicembre 2020 per le dipendenti.

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione

Il termine del **31 ottobre p.v.** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

Il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, esclusivamente, mediante la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Le domande di trattenimento in servizio ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS entro il termine prorogabile del 31 ottobre p.v.

Gestione delle istanze

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro il termine ultimo del 20 aprile 2022.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione dall'INPS al dipendente.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS: Carta di Identità Elettronica (CIE); Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Trattenimento in servizio

Nulla è innovato rispetto al comma 3, dell'articolo 509 del DLGS 297/94 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Pertanto, nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e lavori gravosi, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022.

La pubblicazione sul sito della scuola della presente nota assume valore di avvenuta notifica a tutti gli interessati e non vuole essere esaustiva ma informativa. Per la completezza dell'informazione si rimanda alla lettura integrale dei documenti ministeriali citati in apertura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

N.B.: Pensando di assicurare un maggiore contributo, si allega alla presente uno schema riepilogativo e riassuntivo di facile lettura sulle cessazioni dal servizio 1 settembre 2022.

Schema riepilogativo e riassuntivo dei pensionamenti secondo le modalità e i requisiti riportati nella circolare Applicativa MIUR n. 30142 del 1.10.2021 e requisiti per i lavoratori nel sistema contributivo puro.

Presentazione	Termine presentazione	Modalità	Possibilità Domanda Modalità cartacea	
Tutto il personale scolastico compresi i dirigenti scolastici che intendano cessare dal 1.09.2022	31 Ottobre 2021 <i>(I dirigenti scolastici possono avvalersi della facoltà di presentare la domanda entro il 28 febbraio art. 12 del loro CCNL).</i>	Procedura web Polis istanze on line sul sito www.istruzione.it	Personale in servizio all'estero. Personale delle provincie di Trento, Bolzano, ed Aosta direttamente alla sede scolastica	
<i>Tipologia pensione</i>	<i>Requisiti anagrafici</i>	<i>Requisiti contributivi</i>	<i>Data collocamento in pensione</i>	<i>Note</i>
Vecchiaia D'Ufficio	67 anni al 31.08.2022	Anzianità contributiva minima 20 anni	01.09.2022	<i>Se non si hanno 20 anni di contribuzione si può chiedere la proroga cartacea entro il 31.10.2021, per via gerarchica, alla propria scuola.</i>
Vecchiaia a domanda	67 anni al 31.12.2022	Anzianità contributiva minima 20 anni	01.09.2022	Domanda presentata tramite Polis "Istanze on line"
Pensione Anticipata Donne	31.12.2022	41 anni e 10 mesi (non si applica l'adeguamento dell'aspettativa di vita dal 1.09.2019 a 31.12.2026)	01.09.2022	Domanda presentata tramite Polis "Istanze on line". ----- Qualora ricorrano le condizioni è possibile <i>chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. (pensione /part-time)</i>
Pensione Anticipata Uomini	31.12.2022	42 anni e 10 mesi (non si applica l'adeguamento dell'aspettativa di vita dal 1.09.2019 a 31.12.2026)	01.09.2022	
Chi richiede il part-time deve anche esprimere l'opzione, che se fossero accertate circostanze ostative per la concessione (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero del profilo o classe di concorso di appartenenza) intende rimanere in servizio o essere collocato in pensione. I requisiti per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione sono : a) aver raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi Donne/42 anni e 10 mesi Uomini); b) non aver compiuto i 65 anni di età				
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo 41 anni e 10 mesi donne e 42 anni e 10 mesi uomini è possibile chiedere il cumulo contributivo (gratuito) e contrariamente a quanto previsto per quota 100 possono essere utilizzati anche contributi non coincidenti presso casse previdenziali private-				

Tipologia pensione	Data maturazione requisiti	Requisiti	Data collocamento in pensione	Note
Quota 100	31.12.2021	62 anni età 38 anni di contribuzione	01.09.2022 (cristallizzazione del diritto)	<i>Domanda da presentare tramite Polis" Istanze on line" anche in subordine a quella di pensione anticipata. Sperimentale per il triennio 2019/2021 e senza l'adeguamento dell'aspettativa di vita in questo triennio.</i>
<p><i>Al fine del raggiungimento dei 38 anni di contribuzione è possibile richiedere il cumulo contributivo, gratuito, di periodi non coincidenti nelle gestioni amministrative dall'INPS (lavoro privato ,autonomo ,gestione separata ,Enpals) , per i quali non sia stata già richiesta la ricongiunzione art.2 legge 29/79 .</i></p> <p><i>Non è possibile cumulare gratuitamente i contributi versati presso casse private non gestite dall'INPS (Inarcassa /Enpaf/Cassa forense ecc..ecc..)</i></p> <p>La pensione con quota 100 è incumulabile con redditi derivanti da attività lavorativa da lavoro dipendente o autonomo. Il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p>				
Opzione Donna <i>(calcolo totalmente contributivo)</i>	<i>Data maturazione requisiti</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Data collocamento in pensione</i>	<i>Note</i>
	31.12.2020	Dipendenti nate entro il 31.12.1962. *58 anni di età *Anzianità pari o superiore a 35 anni.	01.09.2022	Proroga art.1,comma 336 Legge 30 dicembre 2020, n.178 Legge bilancio 2021
<p><i>Nota: con la legge di bilancio del 2022 potrebbe essere prorogata l'opzione donna e consentire il pensionamento a chi raggiunga i requisiti entro il 31.12.2021 (nate entro il 31.12 1963)</i></p>				
Vecchiaia Docenti Scuola Infanzia <i>Art.1 commi da 147 a 153 legge 27 dicembre2017, n. 205. Messaggio INPS n.4804 del 21.12.2018.</i>	<i>Requisiti anagrafici (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita)</i>	<i>Requisiti contributivi</i>	<i>Data collocamento in pensione</i>	<i>In servizio nella scuola dell'infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro il 31.08.2022. Si deve allegare alla domanda di pensione Inps il mod.AP116 rilasciato dalla scuola con indicato codice ISTAT.</i>
	<i>D'Ufficio se 66 anni e 7 mesi al 31.08.2022 (no istanze on line)</i>	<i>Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31.08.2022</i>	01.09.2022	
	<i>A domanda 66 anni e 7 mesi entro il 31.12.2022 (domanda tramite Polis"istanze on line")</i>			
<p>Nota: Non è possibile utilizzare per il raggiungimento del requisito contributivo il cumulo gratuito</p>				

Gestione delle Istanze Polis presentate entro il 31.10.2021

<p>L'accertamento del diritto a pensione compete alle sedi INPS competenti per territorio sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione.</p>	<p>L'INPS darà comunicazione periodica del diritto a pensione al Miur ,per la successiva comunicazione agli interessati entro il termine ultimo del 20 aprile 2022</p>	<p>L'Inps per rispettare il termine del 20 aprile invita gli Ambiti territoriali e le istituzioni scolastiche ad assolvere ad una serie di loro competenze , indicate nella circolare applicativa con cadenza settimanale entro il 14.01.2022 utilizzando l'applicativo nuova Passweb o SIDI. Va data priorità ai pensionamenti d'ufficio. In mancanza del rispetto di tale data l'INPS non potrà effettuare i propri adempimenti entro 20 aprile 2022.</p>
<p>Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.</p>		

Domande di pensione all'Ente di previdenza per il pagamento della stessa

<p><i>Direttamente all'INPS</i></p>	<p>La circolare Miur riporta le seguenti che la presentazione della domanda:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'Inps:<ul style="list-style-type: none">- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)- Carta di identità Elettronica (CIE)- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato n. tel. 8031643) Presentazione telematica della domanda tramite assistenza gratuita del Patronato.
-------------------------------------	---

APE sociale , pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Gli interessati debbono presentare domanda direttamente all'INPS , una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS, possono presentare domanda cartacea per la cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31.08.2022 al dirigente scolastico.

REQUISITI PENSIONISTICI PER I LAVORATORI NEL SISTEMA “ CONTRIBUTIVO PURO”
Primo accredito contributi dopo il 31.12.1995

Tipologia pensione	Condizioni		Tipo di cessazione	Data collocamento in pensione	Note
	Età	Contributi			
Vecchiaia ordinaria Contributivo Puro	Età	Contributi	A domanda su istanze on line entro il 31.10.2021	01.09.2022	La pensione di vecchiaia ordinaria contributiva con almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età , spetta solo a chi ha iniziato a versare i contributi dal 1.01.1996 , a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. (c.d. “ Importo di soglia) Altrimenti occorrerà attendere il raggiungimento di tale importo, oppure attendere il 71 anno di età. (vedi ipotesi sotto)
	67 anni	Entro il 31.08.2022 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria volontaria da riscatto) no figurativa			
Vecchiaia Contributivo Puro <i>*(Se non raggiunto l'importo di soglia)</i>	Età	Contributi	A domanda su istanze on line entro il 31.10.2021	01.09.2022	La pensione di vecchiaia contributiva con soli 5 anni di contributi spetta solo a chi ha iniziato a versare i contributi dal 1.01.1996 , a prescindere dell'importo della pensione.
	71 anni	Entro il 31.08.2022 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria volontaria da riscatto) no figurativa			
Anticipata Contributivo Puro <i>(primo accredito contributivo dal 1.01.1996)</i>	Età	Contributi	A domanda su Istanze on line entro il 31.10.2021	01.09.2022	L'importo lordo mensile della pensione anticipata contributiva non deve essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (per il 2021 € 1.288,78) Condizione difficilmente raggiungibile nel settore scuola con 20 anni di contribuzione.
	64 anni entro il 31.12.2022	Entro il 31.08.2022 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria volontaria da riscatto) no figurativa			